



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12887 del 29/09/2023

Proposta n. 38159 del 29/09/2023

Oggetto:

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 658 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino". Determinazione a contrarre. CUP F37H21007250002 - CIG A0137BAF80

Proponente:

Estensore **POPESCHICH LUIGI** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento **FRANCO MARIANGELA** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale **AD INTERIM A. SABBADINI** _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 658 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino". Determinazione a contrarre. CUP F37H21007250002 – CIG A0137BAF80

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
- gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 19.4.2023, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” al Dott. Andrea Sabbadini, Direttore Regionale Centrale Acquisti;

PREMESSO che:

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l’importo di € 3.000.000,00;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, (nel proseguo anche OCDPC o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del “Piano degli Interventi urgenti”;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l'importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull'annualità 2019 ed € 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella "Ricognizione dei fabbisogni", effettuata presso le Amministrazioni interessate dall'evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 gennaio 2020 si è proceduto ad una rimodulazione degli importi assegnati con il sopracitato D.P.C.M. 27.02.2019, assegnando alla regione Lazio, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, € 28.611.917;
- il Commissario Delegato, ai fini della predisposizione del "Piano degli investimenti – annualità 2019", in attuazione a quanto previsto al comma 1, dell'art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, ha inviato, con nota prot. n. 180 del 07 marzo 2019, agli Enti Locali, Provincie, Comuni, Comunità Montane e Strutture regionali interessate nella gestione degli interventi urgenti di protezione civile, la richiesta di aggiornamento della ricognizione riguardante lo stato di attuazione degli interventi conseguenti ai fenomeni meteorologici calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018, con particolare attenzione allo stato di attuazione degli stessi ed ai presupposti temporali di contrattualizzazione;
- in base alle indicazioni pervenute dagli Enti e Strutture suindicati, la Struttura Commissariale ha elaborato un Piano degli Interventi, relativamente all'annualità 2019, attribuendo un ordine di priorità ad ogni singolo intervento da finanziare, secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, tenendo conto, in particolare, dell'immediato avvio degli investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geologico, nonché del rafforzamento dei livelli di resilienza delle stesse ai sensi dell'art. 25, comma 1), lettera d) del D.lgs. 1/2018;
- il Commissario Delegato, alla luce di quanto sopra esposto, ha quindi predisposto il "Piano degli Investimenti – annualità 2019", attribuendo un ordine di priorità per ogni singolo intervento da finanziare, differenziandolo sulla base della suddetta istruttoria effettuata;
- Il Commissario Delegato nel limite dei fondi assegnati per l'annualità 2019 ha quantificato in €25.523.773,30 l'ammontare complessivo degli investimenti, destinando la somma di €15.000.000,00 quali fondi da attribuire ai privati ed alle attività produttive di cui all'art. 25, comma 1), lettera e) del D.lgs. 1/2018, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, rimandando a successivi atti l'adozione delle relative procedure;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il "Piano degli Investimenti – annualità 2019", a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;
- con Decreto n. R00444 del 27.12.2021 si è proceduto ad una nuova rimodulazione del Piano degli Investimenti 2019" nel quale si è proceduto ad un assestamento contabile degli interventi già approvati, utilizzando inoltre le economie comunicate dai Soggetti Attuatori e si è proceduto tra l'altro a finanziare l'intervento n. 658 "lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino" per € 1.202.838,15;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00050 del 01/04/2020, successivamente rimodulato con Decreti del Commissario Delegato nn. R00170 del 12.05.2020, R00423 del 9.12.2020 e R00376 del 22.07.2021 si è approvato il "Piano degli Investimenti– annualità 2020", a valere sulle risorse finanziarie di cui al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
- con Decreto n. R00443 del 27.12.2021 si è proceduto ad una nuova rimodulazione del Piano degli Investimenti" nel quale si è proceduto ad un assestamento contabile degli interventi già approvati, utilizzando inoltre le economie comunicate dai Soggetti Attuatori e si è proceduto, tra l'altro ad

- incrementare le risorse per la realizzazione dell'intervento n. 658 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino" di ulteriori € 48.319,21;
- con Decreto n. R00002 del 03.01.2022 si è disposto di dare immediata attuazione al "Piano degli investimenti- annualità 2019", a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, approvato con il Decreto del Commissario Delegato n. R00444 del 27.12.2021;
 - con Decreto n. R00002 del 03.01.2022 si è disposto di dare immediata attuazione al "Piano degli Investimenti- annualità 2020", a valere sulle risorse finanziarie di cui al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, approvato con il Decreto del Commissario Delegato n. R00443 del 27.12.2021, e si prende atto che l'intervento n. 658 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino" risulta integrato di ulteriori € 48.319,21, in aggiunta alla ulteriore quota di risorse a valere sul Piano degli Investimenti – annualità 2019, quantificando pertanto l'importo complessivo dell'intervento in euro 1.251.157,36;
 - con l'OCDPC 850 del 24 gennaio 2022 "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018" si individua la Regione Lazio quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile quale Soggetto Responsabile del completamento degli interventi presenti sui Piani ex OCDPC 558/2018;
 - con la determinazione n. G02093 del 27/02/2022 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile si dà atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività in via ordinaria, ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza, come già precedentemente assegnati allo stesso in qualità di Soggetto Attuatore;
 - con determinazione n. G00201 del 12/01/2023 è stato nominato, da ultimo, quale RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Mariangela Franco;
 - con Determinazione n. G02270 del 02.03.2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, il servizio per la realizzazione delle attività topografiche compresa l'elaborazione di disegni e grafici nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino" all'Ing. Filippo Fiordeponi P.IVA 00774530570;

PRESO ATTO che l'O.C.D.P.C. n. 850/2022 prevede altresì che il soggetto è autorizzato alla prosecuzione degli interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che

- a seguito della redazione del progetto esecutivo dell'intervento n. 658 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino"; ai fini dell'approvazione dello stesso, è risultato necessario, in considerazione della complessità dell'intervento e della pluralità di amministrazioni e interessi coinvolti, dover acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 273772 del 10.03.2023 è stata indetta, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 120/2020, la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata, per il contestuale esame del progetto dell'intervento n. 658 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino", al fine di ottenere tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e finalizzati all'approvazione degli stessi;

- con nota prot. reg. n. 310151 del 20.03.2023 la Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, al fine di acquisire il parere paesaggistico ai sensi del art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, ha richiesto, tra l'altro, di integrare la documentazione trasmessa con un elaborato grafico in scala adeguata, con rilievo botanico-vegetazionale dello stato di fatto, per l'identificazione univoca delle essenze di alto fusto presenti all'interno delle pertinenze idrauliche il tutto corredato da una Relazione botanico-vegetazionale a firma di un tecnico qualificato (Dottore Agronomo);
- con Determinazione n. G05688 del 27.04.2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, il servizio delle attività connesse alla progettazione quali rilievo e relazione botanico-vegetazionale dello stato di fatto e di progetto nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino" al Dott. For. Francesco Borsato P.IVA 11964261009;

VISTA

- la nota prot. reg. n. 0289178 del 15/03/2023 dell'Area Tutela del territorio – Servizio Geologico e Sismico Regionale della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del Suolo con la quale è stato comunicato che non occorre acquisire il nulla osta al Vincolo Idrogeologico poiché le opere da realizzare non risultano interessare territori gravati da tale vincolo;
- la nota prot. reg. n. 0459142 del 27/04/2023 dell'Agenzia del Demanio della Direzione Regionale Lazio con la quale è stato espresso parere favorevole;
- la nota prot. reg. n. 0477780 del 03/05/2023 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni; - la nota prot. reg. n. 0492790 del 08/05/2023 dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Direzione Regionale Ambiente con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni;
- la nota prot. reg. n. 0506350 del 10/05/2023 della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni;
- la nota prot. reg. n. 0701114 del 27/06/2023 della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO che

- in data 05.07.2023 il RUP ha verificato e validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino";

VISTA

- la Determinazione n. G09282 del 06/07/2023 con la quale è stata conclusa la Conferenza indetta, in forma semplificata e in modalità asincrona, ed è stato approvato il progetto esecutivo dell'Intervento codice 658 dell'OCDPC 558/2018 denominato "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino"

CONSIDERATO altresì che

- ai sensi dell'art. 4, comma 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 si può provvedere alla selezione di almeno cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata, selezionandoli dalle white list delle Prefetture;

- ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 si applica la deroga agli articoli 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differente da quelli elettronici, ove le condizioni determinati dal contesto emergenziale lo richiedono.

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante si avvale delle deroghe sopra riportata in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire nel più breve tempo possibile l'intervento in oggetto teso al miglioramento delle condizioni di deflusso e alla mitigazione del rischio idraulico nell'ottica della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

RILEVATO altresì che:

- l'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023, prevede che "l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante";
- che l'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023 prevede che "*Nel caso di aggiudicazione ,con il criterio del prezzo più basso,....le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.*";
- che l'art. 54 comma 2 del D.lgs. 36/2023 prevede che la Stazione Appaltante indica quale metodo per l'individuazione della soglia di anomalia quello dell'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023, metodo A punto 2);
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie;
- l'art. 8 co.1, lett. b) del medesimo decreto prescrive che "*le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi,esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare*";
- non è obbligatorio il sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta da parte del concorrente;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto troveranno copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d'Italia, dal Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza n. 558/2018;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'immediato affidamento e stipula del contratto, ai sensi dell'art. 140 comma 7 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di emergenza di protezione civile di cui all'Ordinanza OCDPC 558/2018, rinviando la verifica del possesso dei requisiti al momento immediatamente successivo alla stipula del contratto;

VISTO l'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'art. 140, comma 7 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di emergenza di protezione civile di cui all'Ordinanza OCDPC 558/2018, si procederà alla tempestiva esecuzione del contratto sulla base dell'autocertificazione presentata in sede di gara da parte dell'affidatario rinviando la verifica del possesso dei requisiti al momento immediatamente successivo alla stipula del contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'affidamento. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento anche parziale in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere

eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile acquisita al protocollo regionale con n.1184 del 29/07/2022, in ordine al quesito dell'applicabilità delle deroghe di cui all'Ordinanza n.558/2018 con la quale si precisa che non vi è un "...*espresso limite temporale per l'utilizzo del suddetto potere derogatorio...*";

RITENUTO, pertanto opportuno procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, previa estrazione degli operatori economici da invitare dalla White list con qualificazione nella categoria OG8 classifica III o superiore;

RITENUTO di dover applicare il principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Dlgs. 36/2023, di stabilire il limite del 49,99% al subappalto per la categoria principale;

RITENUTO, altresì, opportuno procedere all'approvazione degli atti di gara composti da:

- Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- Schema di Offerta Economica (Allegato 2);
- Schema di Lettera di invito (Allegato 3);
- Schema di contratto (Allegato 4);

RITENUTO infine necessario:

- di dover procedere urgentemente all'affidamento dell'intervento n. 658 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino", interessato dagli eventi meteorologici di particolare avversità verificatesi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- di dover aggiudicare l'esecuzione dell'intervento n. 658 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino", mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4 del D.lgs. 36/2023 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previo invito ad almeno cinque operatori economici estratti dalla White list della Prefettura di Rieti aggiornata al 12/09/2023 e dalla White list della Prefettura di Viterbo aggiornata al 19/09/2023;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comm 3, previo invito ad almeno cinque operatori economici estratti dalla White list della Prefettura di Rieti aggiornata al 12/09/2023 e dalla White list della Prefettura di Viterbo aggiornata al 19/09/2023 con qualificazione nella categoria OG8 classifica III o superiore;
2. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera posto a base di gara ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023 e dell'art. 4 c. 2 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 558/2018;
3. di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 - Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 1);
 - Schema di Offerta Economica (Allegato 2);
 - Schema di Lettera di invito (Allegato 3);

- Schema di Contratto (Allegato 4);
4. di avvalersi delle deroghe previste dall'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, art. 4, ed in particolare:
- comma 5 si può provvedere alla selezione di almeno cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata, selezionandoli dalle white list delle Prefetture;
 - comma 3 si applica la deroga agli articoli 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differente da quelli elettronici, ove le condizioni determinati dal contesto emergenziale lo richiedono.
5. ai sensi dell'art. 140, comma 7 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di emergenza di protezione civile di cui all'Ordinanza OCDPC 558/2018, di procedere alla tempestiva esecuzione del contratto sulla base dell'autocertificazione presentata in sede di gara da parte dell'affidatario rinviando la verifica del possesso dei requisiti al momento immediatamente successivo alla stipula del contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'affidamento;
6. di trasmettere il presente atto al Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile titolare della contabilità speciale n. 6104 presso la Banca d'Italia per i successivi adempimenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione dedicata a bandi e avvisi.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104.

Il Direttore ad interim
Dott. Andrea Sabbadini

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Invito ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4, per la presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'esecuzione dell'intervento codice 658 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino.". CUP F37H21007250002 – CIG A0137BAF80

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di (legale rappresentante, amministratore unico, titolare, ecc.) dell'impresa _____ con sede legale a _____ e sede operativa a _____ codice fiscale _____, partita IVA _____ e-mail _____ Pec (obbligatoria) _____

In nome e per conto di: **Impresa Singola**

- impresa individuale società per azioni società a responsabilità limitata
 società in accomandita semplice società cooperativa altro _____

 Consorzio

- ordinario società cooperative di produzione e lavoro imprese artigiane stabile
- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) c) e d) del d.lgs. 36/2023) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete

- costituito**, concorrendo con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Mandataria o Mandante

costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capogruppo con potere di rappresentanza o Mandante

GEIE

con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dell'intervento codice 658 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino". CUP F37H21007250002 – CIG A0137BAF80

Avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa;
- 3) che i soggetti indicati all'articolo 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

NB Indicare i soggetti che verranno sottoposti alle verifiche di cui all'art.94 comma 1 e 2

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94;
- 5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente:
- che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della presente procedura;
- che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati, di cui all'art. 94, comma 1, lett a), b), c), d), e), f), g), h) del D. Lgs. n. 36/2023 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione	Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria

- 6) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art.94 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 lettera a), b), c), d) e), f) , g) ;
- 7) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 94, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 e precisamente " È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.”;
- 8) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art.95 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e precisamente qualora la Stazione Appaltante accerti:
- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
 - c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
 - e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
- 9) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art.95 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023. Si precisa che la stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
- 10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 11) in applicazione delle disposizioni, di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”:

- che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'articolo 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
- che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
- che l'impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
- (indicare specificatamente l'ufficio e la provincia ove ha sede l'impresa da cui risulta l'ottemperanza alle norme della citata Legge): _____;

12) in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001:

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

13) di essere iscritto alla **White List** della Provincia di _____ con scadenza al _____; oppure di aver presentato domanda di rinnovo alla suddetta **White List** in data _____;

14) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato, salvo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis;

15) (in caso di fallimento): di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di _____ (inserire riferimenti del fallimento n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del Giudice Delegato _____, salvo quando previsto dall'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023;

16) di essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste nell'Avviso ed in particolare per la cat. **OG8 classifica III o superiore;**

ovvero, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

di invocare l'istituto, di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di avvalimento per il soddisfacimento dei seguenti requisiti di cui al comma 4 del suddetto articolo:

- contratto in originale o copia autentica;
- certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC;
- le seguenti dichiarazioni:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
 - c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;

che l'impresa ausiliaria è iscritta alla **White List** della Provincia di _____ con scadenza il _____;

ovvero di aver presentato iscrizione alla White List della Provincia di _____ in data _____;

- 17) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:
_____ **nei limiti del 49,99%**;
- 18) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _____ Matricola n. _____;
INAL: sede di _____ Matricola n. _____;
CASSA EDILE: di _____ Matricola n. _____ e di essere in regola con i relativi contributi;
- 19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare e nella documentazione relativa alla procedura in oggetto;
- 20) che l'impresa è iscritta:
- (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____;
 - (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale _____ dello Stato di _____ per la seguente attività:
(NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto)
Codice attività (obbligatorio): _____
Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Durata dell'impresa/data termine: _____
Forma giuridica _____
- 21) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, e in particolare quella relativa alla viabilità, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso;
- 22) di aver preso visione dell'**allegato A** contenente i pareri rilasciati nell'ambito della Conferenza dei Servizi e di accettare e porre in essere le prescrizioni contenute in essi e di averne tenuto conto nella proposta d'offerta;
- 23) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
- 24) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- 25) di accettare, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 26) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 27) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni è il seguente:
- 28) autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

oppure

- non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5 lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- 29) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE);
- 30) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a e che la composizione del raggruppamento è la seguente:

n.	Denominazione	Sede legale

- 31) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), lett. c), lett. f), del d.lgs. n. 36/2023) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	Sede legale

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all'originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

(luogo)	(data)	(sottoscrizione)
----------------	---------------	-------------------------

(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

N.B. La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione:**

- in caso di **impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;**
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti**, dalla **mandataria/capofila.**
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, da **tutti i soggetti** che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i **raggruppamenti temporanei di imprese**, in quanto compatibile. In particolare:

a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. - nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'art. 65, comma 2 del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

C o p y

ALLEGATO 2

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Invito, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4, per la presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'esecuzione dell'intervento codice 658 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino."

CUP F37H21007250002 – CIG A0137BAF80

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____
residente a _____ () in via/piazza _____ n. _____
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa _____ con sede legale
a _____ e sede operativa a _____
codice fiscale _____, partita IVA _____, Pec _____

in nome e per conto di:

1) Impresa Singola:

- Imprenditore individuale, anche artigiani Società per Azioni Società a Responsabilità Limitata Società in Accomandita Semplice Società Cooperativa altro:

2) Consorzio

- Ordinario Società Cooperative di Produzione e Lavoro Imprese Artigiane Stabile

3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti

- Costituito Costituendo

4) Rete di impresa

- Costituita Costituenda

5) Geie

di seguito denominata "**Impresa**"

SI IMPEGNA

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi all'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dell'intervento codice 658 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino" nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

OFFRE

<u><i>Ribasso unico espresso in percentuale sull'importo a base di gara di € 910.616,14 (in CIFRE)%</i></u>	<u><i>Ribasso unico espresso in percentuale sull'importo a base di gara di € 910.616,14 (in LETTERE)</i></u>
_____	_____

al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art.41 comma 14 del Codice i costi della manodopera pari € 253'108,55 (27,80%) e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'Impresa dichiara, pena l'esclusione, che ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad € _____

Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad € _____

L'Impresa dichiara, inoltre:

a. che, l'offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato;

b. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

c. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;

d. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

e. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;

f. che i corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata sono remunerativi;

g. di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

h. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata contrattuale;

i. di applicare le medesime condizioni per gli ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;

j. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione di gara;

k. di rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

l. in caso di discordanza tra la riduzione percentuale indicata in cifre, fino alla seconda cifra decimale, e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegare documento di identità del legale rappresentante e firmatario dell'offerta.

Copia



**REGIONE
LAZIO**

OCODPC 558_2018: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018.

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

LETTERA DI INVITO

Alla Ditta _____

PEC:

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Invito ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4, per la presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'esecuzione dell'intervento codice 658 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino."

CUP F37H21007250002 – CIG A0137BAF80

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante estrazione degli operatori economici da invitare ed estratti dalle White list con qualificazione nella categoria OG8 classifica III o superiore, Codesta impresa è invitata a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, di seguito, meglio specificati.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: __/__/2023 – ore ____

1. DEROGHE

Ai fini dell'espletamento della procedura in oggetto si richiamano in generale le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (da ora in avanti O.C.D.C.P.) relative ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, che hanno interessato anche il territorio della Regione Lazio, nonché, in particolare, le O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3 dell'ordinanza suddetta che dispone che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere ai sensi dell'art. 4 comma 5 ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante procedure negoziate, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 si applica la deroga agli articoli 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differente da quelli elettronici, ove le condizioni determinati dal contesto emergenziale lo richiedono.

La stazione appaltante si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire nel più breve tempo possibile l'intervento in oggetto teso al miglioramento delle condizioni di deflusso e alla mitigazione del rischio idraulico nell'ottica della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

2. STAZIONE APPALTANTE

Regione Lazio – il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo– via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma - PEC saottobre2018.llpp@regione.lazio.legalmail.it

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Gli interventi che si propongono sono i seguenti:

- rimozione alberature e cascami legnosi presenti in alveo;
- rimozione degli accumoli detritici depositato a ridosso degli sbarramenti dovute alle essenze legnose occasionalmente intrecciate dalla corrente;
- taglio della vegetazione ripariale e delle alberature nell'alveo attivo e/o un precario equilibrio a ridosso del medesimo;
- rimozione eccessi di accumoli di sedimenti in golaena;
- opere di difesa latente, mediante scogliere rinverdita come da tipologia in relazione per contenere le continue erosioni;
- ricarico e/o ricostituzione delle banche arginali nei tratti danneggiati e loro inerbimento.

Per una dettagliata descrizione delle opere e delle modalità di esecuzione dei lavori si vedano gli elaborati del progetto esecutivo.

4. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

- 4.1. **Oggetto appalto:** l'appalto ha per oggetto l'intervento codice 658 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino.", ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558 - *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018.*
- 4.2. **Tipo di appalto:** sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018.
- 4.3. **Il luogo di esecuzione** dei lavori è il Comune di Rieti (RI).
- 4.4. **Durata dei lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori con sospensione dei lavori dal 01 marzo al 31 luglio nel rispetto del parere (prot. n. 0492790 dell'08.05.2023) rilasciato dall'Area Protezione e Gestione della Biodiversità.** Stante l'urgenza dei lavori la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
- 4.5. **Ammissibilità di varianti:** Ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera a del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, è ammessa la clausola di revisione dei prezzi prevista dall'art.120, comma 1, lettera a) , del Codice dei Contratti.

- 4.6. **L'importo complessivo dell'appalto**, compresi gli oneri per la sicurezza e costi della manodopera, IVA esclusa, ammonta ad € **928.492,59** di cui € 17.876,45 per oneri per la sicurezza e di cui € 253.108,55 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso oltre IVA.
- 4.7. **Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza** non soggetti a ribasso ammontano ad € **17.876,45**.
- 4.8. **I costi della manodopera** non soggetti a ribasso ammontano a € **253.108,55** pari al 27,80%
- 4.9. **L'importo dei lavori a base di gara ammonta ad € 910.616,14**. Ai sensi dell'art.41 comma 14 del Codice i costi della manodopera pari € 253.108,55 (27,80%) e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

descrizione	categoria	classifica	qualificazione obbligatoria	Importo totale (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subappaltabile
opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	III	SI	€ 928.492,59	100%	prevalente	SI – subappaltabile nel limite del 49,99%
TOTALE					100,00		

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65, co. 2 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b),



c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Si evidenzia che l'elencazione di cui all'art. 65 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara nell'aggregazione di imprese di rete possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), d), f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Inoltre, i R.T.I. (costituiti o costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell'art. 68, co. 2, le categorie dei lavori e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

I consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15 e 16, del Codice dei Contratti, la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art.68 del Codice dei Contratti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In ogni caso si applica l'articolo 68 del Codice dei Contratti.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo punto **6.1 di cui all'art. 94 del Codice.**
- essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 6.2;**
- essere in possesso dei requisiti di **economica-finanziaria e tecnico professionale di cui al punto 6.3;**

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 5, lettera a) del medesimo articolo 94 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 94 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 94 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett.d) e lett.f) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 65, co. 2, lett. h), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

6.2. Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4 del Codice dei Contratti e Parte II Titolo III del D.P.R. 207/2010, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una **SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento di cui al DPR 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

– **Categoria OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, nella classifica III o superiore - categoria prevalente a qualificazione obbligatoria.**

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 19, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara



è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA - SOPRALLUOGO

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Filippo Fiordeponi e dal P.I. Edmondo Di Rocco, validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Mariangela Franco, in data 05/07/2023 ed approvato con Determinazione G09282 del 06/07/2023;
- Lettera di invito;
- Domanda di partecipazione;
- Schema di offerta economica;
- Schema di contratto;
- Allegato A: Pareri della Conferenza dei Servizi indetta con prot.0273772 del 10/03/2023

Il progetto dell'intervento è disponibile e scaricabile entro 7 giorni dalla trasmissione della presente al seguente link:

Comunque sarà possibile chiedere copia della documentazione di progetto oltre il suddetto termine, mediante richiesta al RUP Ing. Mariangela Franco alla mail: mfranco@regione.lazio.it;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento è messa a disposizione dei concorrenti, secondo le modalità riportate al capo precedente, è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non

richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

8.2. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

9. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

9.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica di cui al punto 7. Entro 4 giorni antecedenti la scadenza della presentazione dell'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate, ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, in forma anonima, a tutti gli invitati alla procedura di affidamento.

9.2 Salvo quanto disposto nei precedenti punti 8.1 e 8.2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione (RUP); diversamente, la Stazione Appaltante, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori, le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che:

a) ai fini di quanto previsto dall'art. 119, comma 2 del Codice le categorie dei lavori per le quali è ammesso il subappalto sono quelle specificate nel precedente paragrafo 4.9.

b) Categoria Prevalente: **OG8 nel limite del 49,99%**

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 94 e 95 del Codice ed attestarne il possesso mediante apposita dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Con la dichiarazione d'impegno l'ausiliaria assume l'obbligo di porre a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui il concorrente è carente.

La mancata indicazione nel contratto di avvalimento dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, *“nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale”*.

- 12.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice. **La stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs 36/2023. Il metodo individuato per il calcolo della soglia di anomalia è quello dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, è il metodo A punto 2).** Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse **è inferiore a cinque**.
- 12.2 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dalla Regione Lazio-Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà della Direzione in materia di lavori pubblici di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, la Direzione in materia di lavori pubblici, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 110, comma 5 del Codice.
- 12.3 Ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.lgs. 36/2023 in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara prevalgono quelle inserite nella presente lettera d'invito.



- 12.4 Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- 12.5 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Direzione in materia di lavori pubblici potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della ia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 12.6 Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, (salve le ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo) o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la Stazione Appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- 12.7 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e gli altri elaborati del progetto esecutivo, nella presente lettera d'invito e suoi allegati;
- 12.8 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;
- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
 - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
 - b) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3) o all'indirizzo di posta elettronica certificata dai concorrenti;
 - c) ai sensi dell'art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via PEC all'indirizzo diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;



- d) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- e) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe), in conformità alla deliberazione ANAC 464 del 27 luglio 2022, pertanto la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Fvoe reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità).

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema Fvoe, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato all'operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal paragrafo 20. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali

14. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con Fondi della contabilità speciale dell'emergenza maltempo 2018.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto "a corpo" e sarà effettuato come previsto dallo Schema di Contratto. È inoltre prevista dal Codice, ai sensi dell'art. 125 comma 1, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Ai sensi dell'art. 140, comma 7 del Codice, trattandosi di emergenza di protezione civile di cui all'Ordinanza OCDPC 558/2018, si procederà all'immediato affidamento e stipula del contratto rinviando la verifica del possesso dei requisiti al momento immediatamente successivo alla stipula del contratto. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento anche parziale in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Prima di dette verifiche positive non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute.

15. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE



Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie.

16. **PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 90 (euro novanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

17. **CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4 del Codice dei Contratti e Parte II Titolo III del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 4.9.

18. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'individuazione dell'offerta migliore sarà determinata col criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera posto a base di gara ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, è il metodo A punto 2).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti che possono riguardare:

- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

19. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

19.1. Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione:

- deve essere **idoneamente sigillato** e deve contenere al suo interno la **busta della documentazione amministrativa (A)** prescritta dalla presente lettera di invito e la **busta dell'offerta economica (B)**;
- deve pervenire, a mezzo delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore ____ del __/__/2023 esclusivamente al seguente indirizzo: **REGIONE LAZIO - Genio civile di Rieti- Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti**. È facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, orario d'ufficio, presso il protocollo della **REGIONE LAZIO - Genio civile di Rieti**, in Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti. Il recapito



tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza.

□ deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura **“Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - dell'intervento codice 658 denominato: " Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino.”**, nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta **“NON APRIRE”**.

19.2. Il plico deve contenere al suo interno 2 (due) buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

1. “A – Documentazione Amministrativa”;

2. “B - Offerta economica”.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

19.3. **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

19.4. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

20.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, come da modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura;

20.2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'Autorità;

20.3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione per la categoria richiesta dalla presente lettera. Il possesso può essere comprovato inserendo nella busta "documentazione amministrativa" dichiarazione attestante il possesso **DELL'ATTESTAZIONE S.O.A.**, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di revisione triennale e scadenza quinquennale, categorie di attestazione e classifiche rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia (anche semplice) della medesima attestazione.

20.4. attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;

20.5. l'operatore economico che intende avvalersi di impresa ausiliaria per acquisire un requisito di partecipazione allega il contratto di avvalimento in originale o copia autentica e la certificazione



rilasciata dalla SOA o dall'ANAC dell'ausiliaria. Inoltre l'operatore economico allega la dichiarazione dell'ausiliaria riportante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta B il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

- **Offerta economica**, redatta su carta intestata sul modello allegato B, datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante di ogni componente il costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti, corredata dai documenti d'identità dei sottoscrittori, pena l'esclusione.

L'offerta dovrà riportare il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori calcolato al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, non soggetti a ribasso, fino alla seconda cifra decimale, indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà l'importo indicato in lettere.

L'offerta dovrà contenere, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, la quantificazione, **a pena di esclusione, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara saranno condotte, ai sensi dell'Allegato I.2 art.7 del Codice, dal RUP e si svolgeranno in sedute pubbliche.

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà il giorno __/__/2023 alle ore ____, presso la Regione Lazio – Genio civile di Rieti- Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti.

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Mariangela Franco, e-mail mfranco@regione.lazio.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Mariangela Franco

Il Direttore ad interim
Dott. Andrea Sabbadini



OCDCP 558/2018: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018-

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dell'intervento codice 658 denominato "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino". CUP F37H21007250002- CIG A0137BAF80 - Codice Univoco Ufficio:

.....

TRA

La Regione Lazio, rappresentata dal Dott. Andrea Sabbadini Direttore ad Interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in qualità di responsabile per gli interventi LL.PP. relativi all'emergenza maltempo del 29 e 30 Ottobre 2018, nominato con D.G.R. n. 111 del 19/04/2023, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 C.F./P. I.V.A., munita di firma digitale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale rappresentante;

E

L'impresa, semplicemente "Ditta", con sede legale, in (.....), rappresentata da nato a il, C.F. in qualità di

PREMESSO CHE

- con Determina n. G00201 del 12/01/2023 è stato individuato quale RUP dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 l'Ing. Mariangela Franco in servizio presso Direzione Regionale Lavori Pubblici Risorse Idriche e Difesa del Suolo area supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrologico dei Comuni del Cratere (sisma 2016);

- con Determinazione n. G09282 del 06/07/2023 della Stazione Appaltante, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino";

- con Determinazione n..... del è stato disposto di procedere all'affidamento l'Intervento 658 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino" CUP F37H21007250002- CIG, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque operatori economici estratti dalla White list della Prefettura diaggiornata al e dalla White list della Prefettura di aggiornata al, con qualificazione nella categoria OG8 classifica III o superiore;

- con Determinazione n..... del sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Schema di Domanda di partecipazione, Schema di Offerta Economica, Schema di Lettera di invito, Schema di contratto, e ai sensi dell'art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione della determinazione medesima sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

- con Determinazione n.del sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'impresa, con sede legale a - C.F./P.IVA che ha offerto un ribasso del corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € = comprensivo di € 17.876,45 (Euro diciassettemilaottocentotantasei/45) per oneri della sicurezza e € (Euro) per costi della manodopera, esclusa I.V.A.;

- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con esito e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP del --/--/----, agli atti;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dell'intervento 658 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Velino" CUP F37H21007250002 così come analiticamente indicati nel Capitolato Speciale.

L'importo di contratto complessivo ammonta ad €= (Euro) di cui € (Euro) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del%, come risulta dall'offerta dell'Impresa, € 17.876,45 (Euro diciassettemilaottocentotantasei/45) per oneri della sicurezza e € (Euro) per costi della manodopera ,esclusa I.V.A.

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati.

Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Relazione Tecnica ed elaborati grafici progettuali;
- c) Elenco dei prezzi unitari e Computo Metrico;
- d) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008;
- e) Offerta economica;
- f) Le polizze di garanzia.

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Impresa, ai sensi dell'art. 117 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussoria n° ----- del --/--/----, rilasciata da ----- P. IVA ----, con sede legale in -----, per un importo totale pari ad € ----- ridotta del 50% ,ai sensi dell'art.106 c. 8 del D.lgs. 36/2023, in quanto l'Impresa risulta in possesso di certificazione del sistema di qualità ISO 9001-2015.

Ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023, ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa n. ----- del --/--/----, rilasciata dalla ----- P. IVA -----, con sede legale in ----- per l'importo di € ----- e per un massimale pari ad euro, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 Roma.

Dette polizze resteranno depositate presso la Direzione Regionale fino all'emissione del certificato di collaudo.

Art. 3 – Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere.

La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.

Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018 n.

49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”.

Art. 4 – Termini di esecuzione.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori con sospensione dei lavori dal 01 marzo al 31 luglio nel rispetto del parere (prot. n. 0492790 dell’08.05.2023) rilasciato dall’Area Protezione e Gestione della Biodiversità.

Ai sensi dell’art.140 comma 7 del D.lgs. 36/2023 l’esecuzione del contratto avverrà in maniera tempestiva in quanto l’intervento deriva dall’applicazione di un’ordinanza di protezione civile.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera simile) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il di-

rettore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori. Tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell'Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell'Impresa attestanti l'agibilità dell'opera. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico.

In tal caso l'Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008.

Art. 5 – Pagamenti

Ai sensi dell'art 125 c.1 del D.lgs. 36/2023 e successive mm. e ii., è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggio-

rato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e dalle prescritte ritenute raggiunga l'ammontare di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all'art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 117 co. 9, del D.lgs. 36/2023. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma

di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 6 - Termini e modalità di collaudo dei lavori

A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori il DL redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall'Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera e) del DM 49/2018 del MIT.

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all'art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs.36/2023 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

Il subappalto è consentito nei limiti del 49,99% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione

Appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;

- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;

- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;

- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare;

- la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice.

Salvi i casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante,

per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Art. 8 – Penale per ritardata ultimazione

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (unopermille) dell'importo netto dell'appalto.

Al raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all'art. 14 del presente documento

Art. 9 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge (D.lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere. L'Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori

sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all'Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all'impresa non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L'Impresa appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:

- a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
- c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

Art. 10 - Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita

Art 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità

dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN:

ISTITUTO: -----

AGENZIA DI -----

IBAN IT -----

sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il Signor C.F., nato a il e residente in -----
----- quale persona delegata ad operare sul sopra indicato conto.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 13 Recesso

L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal

Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DL/RUP, prima della comunicazione del preavviso.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 14 - Risoluzione

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DL riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori;

d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.

La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.122 comma 1 del d.lgs. 36/2023, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il DL/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbliga-

zioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del DL/RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 1.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e

allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 15 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misu-

ra cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 16 – Interpello

In conformità a quanto previsto dall'art.124 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 124 del medesimo D.lgs. 36/2023 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 124 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 7 del richiamato articolo.

Art. 17 - Cessione del Contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D. lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio

1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le

istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato del Rischio Idrogeologico Del Lazio

Art. 19 - Disposizioni finali

- Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori il cartello di cantiere ai sensi della Circolare Ministero LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e apposita segnaletica di sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/08.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

- Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 20 – Spese di Contratto, di Registro ed Accessori

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a

carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della stazione appaltante.

Art. 21 - Controversie

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.lgs. 36/2023 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 210 e 211 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 210, commi 1 e 2 del codice. Il Foro competente è quello di Roma.

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti.

Il presente Contratto, composto di n. pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Direttore ad Interim

Legale rappresentante

Dott. Andrea Sabbadini